



## REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

*art.45 del d.lgs. n. 36/2023*

*e, per quanto applicabile, art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, legge n. 205 del 2017*

Approvato con determinazione direttoriale n. 212 del 26/10/2023



## INDICE

CAPO I	PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1.	Premessa.....	3
Art. 2.	Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 3.	Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	4
Art. 4.	Destinatari.....	4
Art. 5.	Gruppo di lavoro .....	5
Art. 6.	Limite soggettivo dell'incentivo.....	6
Art. 7.	Suddivisione in lotti.....	6
Art. 8.	Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.....	6
Art. 9.	Centrali di committenza / Appalti congiunti.....	7
Art. 10.	Quota del 20 per cento .....	7
CAPO II	INCENTIVO PER LAVORI .....	8
Art. 11.	Disciplina delle varianti.....	8
Art. 12.	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro .....	8
CAPO III	INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE .....	8
Art. 13.	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro .....	8
CAPO IV	PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE .....	9
Art. 14.	Riconoscimento dell'incentivo.....	9
Art. 15.	Disciplina delle attività svolte in forma congiunta o multipla.....	9
Art. 16.	Criteri di riduzione dell'incentivo.....	9
Art. 17.	Coincidenza o assenza di funzioni .....	10
Art. 18.	Funzioni articolate e singole.....	11
Art. 19.	Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura .....	11
Art. 20.	Liquidazione dell'incentivo.....	11
Art. 21.	Conclusione di singole attività .....	12
Art. 22.	Tracciabilità delle attività e valutazione delle performance .....	12
CAPO V	NORME FINALI .....	13
Art. 23.	Coperture assicurative.....	13
Art. 24.	Campo di applicazione e disciplina transitoria .....	13
Art. 25.	entrata in vigore .....	13



## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1.

#### PREMESSA

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), di seguito denominato per brevità "*Codice*".
2. Per quanto non diversamente previsto dal presente Regolamento, valgono le definizioni riportate nel *Codice*.
3. Il presente Regolamento è stato oggetto di informativa alle OO.SS.: conclusa in data 19/10/2023.

### Art. 2.

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le risorse finanziarie e la relativa ripartizione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente d'Ambito di Salerno (EdA Salerno), nonché di quelli di eventuali altre Enti di cui l'EdA Salerno si avvale, specificate nell'allegato I.10 del Codice, nonché per le finalità indicate all'art.45, co. 5 del medesimo Codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
3. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice; il presente Regolamento continuerà ad applicarsi, per quanto compatibile, anche a seguito dell'emanazione del precitato Regolamento MIT.
4. Per le procedure in corso soggette alla disciplina del previgente Codice, il presente Regolamento si applica altresì alla costituzione e alla ripartizione del fondo, ai sensi del co. 2, art.113 del d.lgs. 50/2016, "*per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti*".



### Art. 3.

#### PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

1. Gli oneri per le attività e funzioni tecniche di cui all'Art. 4. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi CAPO II e CAPO III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'Art. 2. , nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 5, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo Art. 4. Art. 2. , per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

### Art. 4.

#### DESTINATARI

1. La quota dell'80% di cui al precedente co. Art. 3. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - responsabile unico del progetto - RUP;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto, anche ai fini della sua validazione;
  - predisposizione dei documenti di affidamento;
  - direzione dei lavori;
  - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);



- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione;
  - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo;
  - regolare esecuzione;
  - verifica di conformità;
  - collaudo statico;
  - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, co. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo regolamento / allegato che lo sostituisce.

#### Art. 5.

#### GRUPPO DI LAVORO

1. L'ente individua, con apposito provvedimento del dirigente di Area competente, il RUP e, sentito questi, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori e il tempo di esecuzione e ultimazione previsto per le attività svolte e da svolgere.
2. Le previsioni di cui al co.1 che precede si applicano anche per l'eventuale nomina di un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
3. Qualora, a termini dell'art.62 del Codice, l'Ente d'Ambito si avvalga di una centrale di committenza o di una stazione appaltante qualificata, oppure svolga un appalto in forma congiunta con altra stazione appaltante, le previsioni dei precedenti commi si applicano in relazione alle funzioni svolte dall'Ente nell'ambito degli accordi tra le amministrazioni coinvolte.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato o dipendenti di altra amministrazione di cui l'Ente d'Ambito può avvalersi, compresi nel gruppo di lavoro.
5. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
7. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
9. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del



livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi CAPO II e CAPO III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo Art. 20. .

10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, né ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il dirigente accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.

#### **Art. 6.**

##### **LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. Per le procedure disciplinate dalla previgente normativa sui contratti pubblici (art.113 del d.lgs. 50/2016) gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Ai sensi dell'art.45, co.4, ultimo periodo del d.lgs. 36/2023, il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione degli incentivi di cui al presente regolamento, fatta salva eventuale normativa derogatoria a tale principio. È comunque fatta salva la quota parte di incentivi spettanti al personale che collabora con i dirigenti per lo svolgimento di attività rientranti nell'ambito del presente regolamento.
4. L'incentivo eccedente il limite di cui ai precedenti commi incrementa le risorse di cui al successivo Art. 10.

#### **Art. 7.**

##### **SUDDIVISIONE IN LOTTI**

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come *«funzionale»*, ovvero *«prestazionale»*.

#### **Art. 8.**

##### **ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
  - i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di



retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra-incentivazione.

#### **Art. 9.**

##### **CENTRALI DI COMMITTENZA / APPALTI CONGIUNTI**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza o congiuntamente ad altra stazione appaltante, ai dipendenti delle stesse è attribuito un incentivo in misura complessivamente non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale o della stazione appaltante congiunta che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'Art. 4. 2.
3. La quota assegnata alla centrale / stazione appaltante congiunta è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla medesima centrale / stazione appaltante.

#### **Art. 10.**

##### **QUOTA DEL 20 PER CENTO**

1. La quota di cui all'Art. 3. 3, lett. b), è incrementata da:
  - quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'Art. 6. ;
  - quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'Art. 20. ;
  - quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
  - quota parte di prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, anche all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito, a titolo indicativo e non esaustivo:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.



## CAPO II INCENTIVO PER LAVORI

### Art. 11.

#### DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. Le varianti conformi all'art. 120, co.1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co. 13, del Codice.

### Art. 12.

#### COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata *Tab. 1*, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.  
Per le procedure in corso disciplinate dalla previgente normativa (d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.) si applica la tabella allegata *Tab. 1.1*.
2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

## CAPO III INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

### Art. 13.

#### COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative ai servizi e alle forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata *Tab. 2*, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. Per le procedure in corso disciplinate dalla previgente normativa si applica la tabella allegata *Tab. 2.1*:
3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.





## CAPO IV PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

### Art. 14.

#### RICONOSCIMENTO DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote nelle corrispondenti tabelle. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi di cui al successivo Art. 20.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

### Art. 15.

#### DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA CONGIUNTA O MULTIPLA

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP/RdP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al Dirigente di area, sentite le figure principali dei singoli Uffici del Gruppo di lavoro, stabilire il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
3. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

### Art. 16.

#### CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento si verificano ingiustificati ritardi, al personale incaricato non verrà corrisposto alcun incentivo relativamente a tale fase.
2. Qualora nelle fasi di esecuzione e di collaudo / verifica di conformità si verificano incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, l'incentivo riferito a personale impegnato nelle medesime fasi è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue.



Tipologia incremento	Misura dell'incremento ingiustificato	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Oltre il 50% del tempo contrattuale	20%
Costi di realizzazione	Oltre il 50% dell'importo contrattuale	20%

3. L'accertamento delle cause e delle responsabilità di eventuali incrementi ingiustificati, non autorizzati e evidentemente riconducibili ai soggetti impegnati nelle diverse fasi, sia in termini di tempi che di costi, è demandato al Dirigente in sede di liquidazione dell'incentivo, tenendo anche conto degli ulteriori carichi di lavoro incombenti sul personale impegnato, in particolare quelli non sussistenti in fase di costituzione del Gruppo di lavoro.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni, a titolo indicativo e non esaustivo:
  - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, co. 1 e co.3, del Codice;
  - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
  - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.
5. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:
  - a) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla liquidazione della quota spettante al RUP/RdP e ai vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
  - b) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla sola progettazione esecutiva senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione della quota spettante al RUP/RdP e ai vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;

#### Art. 17.

#### COINCIDENZA O ASSENZA DI FUNZIONI

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nel caso in cui in un ufficio non sia ricoperta una funzione, la percentuale spettante alla funzione non ricoperta sarà ripartita tra i dipendenti impegnati in tale ufficio (ad esempio, in caso di direttore dei lavori in assenza di direttori operativi o ispettori di cantiere, la percentuale corrispondente a questi ultimi sarà attribuita al direttore dei lavori).
3. Nel caso una funzione sia affidata congiuntamente a più dipendenti, la quota spettante sarà suddivisa in parti uguali tra di essi; è comunque fatta salva la facoltà del Responsabile / Dirigente di suddividere diversamente la quota in ragione del diverso grado di impegno e professionalità necessarie per le specifiche attività assegnate.



**Art. 18.**

**FUNZIONI ARTICOLATE E SINGOLE**

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP/RdP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, nonché indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile/affidatario dell'attività.

**Art. 19.**

**SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE ADDETTO ALLA STRUTTURA**

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto al gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento, ovvero dal RUP/RdP.

**Art. 20.**

**LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP/RdP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza dopo il termine dello stesso, normalmente nel mese di gennaio. Ove la liquidazione non dovesse avvenire con tali modalità, il dipendente non perde comunque il diritto all'incentivo che potrà essere erogato anche relativamente alle competenze maturate in anni precedenti e non percepite.
3. Per il calcolo della quota di incentivo da corrispondere progressivamente al RUP/RdP, nonché ai suoi collaboratori, si applicano le seguenti aliquote alle singole fasi degli interventi:
  - programmazione: 5%
  - progettazione: 30% (20% PFTE, 10% Esecutiva)
  - affidamento: 10%
  - esecuzione: 45% (aliquota da moltiplicare per la percentuale di avanzamento lavori)
  - collaudo e rendicontazione finale: 10%.
4. L'incentivo relativo alla progettazione verrà corrisposto successivamente all'approvazione del livello progettuale da parte del competente Organo della Stazione Appaltante.
5. Il calcolo della quota di incentivo da corrispondere progressivamente al personale impegnato nell'Ufficio di direzione è proporzionale alla certificazione dell'avanzamento dei lavori moltiplicata per il coefficiente 0,80. Il residuo 20% verrà erogato successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
6. L'incentivo relativo ai collaudi / verifiche di conformità verrà corrisposto successivamente all'approvazione dei certificati da parte del competente Organo della Stazione Appaltante.



7. Ai fini della liquidazione il Rup/RdP trasmette al Dirigente competente la richiesta di liquidazione dell'incentivo per ogni componente del gruppo di lavoro, anche eventualmente supportata da schede predisposte da ogni componente del gruppo, riportanti:
  - l'intervento a cui afferisce l'incentivo;
  - il tipo di attività assegnata;
  - la documentazione redatta e / o adempimenti evasi direttamente;
  - la percentuale realizzata;
  - i tempi previsti per le attività assegnate e tempi effettivi;
  - le giustificazioni di eventuali ritardi;
8. La proposta di liquidazione dell'incentivo reca la validazione delle eventuali suindicate schede o eventuali correttivi sulla base delle attività dal medesimo Dirigente effettivamente accertate.

#### **Art. 21.**

#### **CONCLUSIONE DI SINGOLE ATTIVITÀ**

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - per la fase di programmazione della spesa per investimenti, con l'atto di avvio della progettazione;
  - per le fasi di progettazione e relativa verifica, con l'atto di approvazione da parte dell'Organo apicale della Stazione Appaltante dei singoli livelli (PFTE ed Esecutivo);
  - per la fase di affidamento dei contratti, con l'approvazione della proposta di aggiudicazione / atto di affidamento;
  - per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con i pagamenti degli stati di avanzamento delle prestazioni; quando trattasi di prestazioni di servizi su più annualità, le prestazioni intermedie si ritengono rese al 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa determinazione da parte del dirigente competente;
  - per l'esecuzione dei lavori e collaudi in corso d'opera, con l'emissione degli stati di avanzamento (per le prestazioni intermedie);
  - per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
  - per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di conformità o regolare esecuzione;
  - per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale o di regolare esecuzione.

#### **Art. 22.**

#### **TRACCIABILITÀ DELLE ATTIVITÀ E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE**

1. Al fine di monitorare le attività concretamente svolte dai dipendenti nell'ambito dei contratti pubblici, nonché di valutare le performance e i carichi di lavoro, possono essere adottate piattaforme informatiche che consentono l'assegnazione e la tracciabilità delle medesime attività, nonché lo scambio di dati e di informazioni.
2. Fino all'adozione delle piattaforme di cui al precedente punto, i dipendenti utilizzeranno le email d'ufficio o lo spazio cloud condiviso per lo scambio di documenti e informazioni inerenti ai contratti pubblici, quali a titolo esemplificativo:



- relazioni per proposta di assunzione di provvedimenti;
- documenti progettuali e atti di affidamento;
- comunicazioni verso l'esterno;
- documentazione agli atti;
- contabilità, verbali, ordini di servizio, etc.;
- fatture, mandati di pagamento, quietanze, etc..

## CAPO V NORME FINALI

### Art. 23.

#### COPERTURE ASSICURATIVE

1. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, l'Ente adotta azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare la stazione appaltante e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, co. 7 del Codice.

### Art. 24.

#### CAMPO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al d.lgs. 36/2023 e alle altre disposizioni vigenti in materia.
2. Per le attività per le quali trova applicazione il d.lgs. 50/2016 ai fini del riconoscimento degli incentivi si applicano le disposizioni di cui all'art.113 del previgente Codice dei contratti pubblici. In tal caso sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo affidamento.
3. Per le attività svolte alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è immediatamente liquidabile l'incentivo per le funzioni già attribuite e svolte dal personale in servizio in proporzione allo stato di avanzamento degli interventi.

### Art. 25.

#### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di adozione del Provvedimento con il quale il Direttore Generale provvede alla sua formale approvazione.



Tabella 1: Ripartizione incentivi per Lavori D.lgs.36/2023

N°	ATTIVITA' SVOLTE DA DIPENDENTI DELLA S.A.	ALIQUOTE dell'80% delle risorse finanziarie
pr.	per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti	(2% sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara) del fondo costituito a termine dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023
	"a"	"b"
	Funzioni	% TOT. su incentivi
A	Ufficio del Responsabile Unico del Progetto	45,00%
B	Ufficio di Progettazione	10,00%
C	Ufficio Direzione dei Lavori	35,00%
D	Ufficio di Collaudo e Verifica	10,00%



Tabella 1.1 - Ripartizione incentivi per Lavori D.lgs.50/2016

N° pr.	ATTIVITA' SVOLTE DA DIPENDENTI DELLA S.A. per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti "a"	ALIQUOTE dell'80% delle risorse finanziarie (2% sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara) del fondo costituito a termine dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 "b"
	Funzioni	Percentuale su incentivi
<b>A</b>	<b>Ufficio del Responsabile Unico del Progetto (55%)</b>	
A.1	Responsabile unico del procedimento (Art. 31) e collaboratori (40%)	
	- RUP (70%)	28,00%
	- Collaboratori (se presenti, altrimenti quota spettante al RUP) (30%)	12,00%
A.2	Programmazione della Spesa	4,00%
A.3	Verifica preventiva della progettazione e validazione	4,00%
A.4	Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (7%)	
	- RUP (60%)	4,20%
	- Collaboratori (se presenti, altrimenti quota spettante al RUP) (40%)	2,80%
<b>B</b>	<b>Ufficio Direzione (35%)</b>	
B.1	Direzione dei lavori (60%)	21,00%
B.2	Assistenti del Direttore dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) (5%)	1,75%
B.3	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (35%)	12,25%
<b>C</b>	<b>Ufficio di Collaudo e Verifica (10%)</b>	
C.1	Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione	5,00%
C.2	Collaudo statico	5,00%



Tabella 2: Ripartizione incentivi per Servizi D.lgs.36/2023

N°	ATTIVITA' SVOLTE DA DIPENDENTI DELLA S.A.	ALIQUOTE dell'80% delle risorse finanziarie
pr.	per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti	(2% sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara) del fondo costituito a termine dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023
	"a"	"b"
	Funzioni	% TOT. su incentivi
A	Ufficio del Responsabile Unico del Progetto	50,00%
B	Esecuzione del Servizio	40,00%
C.	Verifica di conformità	10,00%





Tabella 2.1: Ripartizione incentivi per Servizi D.Lgs.50/2016

N° pr.	ATTIVITA' SVOLTE DA DIPENDENTI DELLA S.A.  per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti  "a"	ALIQUOTE dell'80% delle risorse finanziarie  (2% sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara) del fondo costituito a termine dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023  "b"
	Funzioni	Percentuale su incentivi
<b>A</b>	<b>Ufficio del Responsabile Unico del Progetto</b>	
A.1	Responsabile unico del procedimento e collaboratori	40,00%
A.2	Programmazione della spesa	5,00%
A.3	Predisposizione <i>lex specialis</i> e controllo delle procedure di gara	20,00%
<b>B</b>	<b>Ufficio Direzione</b>	
C.1	Direzione dell'esecuzione del contratto (aliquota base + le percentuali corrispondenti alle attività di ufficio di DEC non svolte da altro personale)	20,00%
C.2	Assistenti del DEC	5,00%
<b>C</b>	<b>Ufficio di Verifica</b>	
C.1	Verifica di conformità	10,00%